

# **TI\_GERICHTE 60.2022.327 vom 28. Juni 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-06-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2022.327](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.327)

FR: TI\_GERICHTE 60.2022.327 du 28 juin 2023

IT: TI\_GERICHTE 60.2022.327 del 28 giugno 2023

## **Regeste**

Reclamo contro la decisione di riapertura. intimazione decreto di abbandono solo all'incanto. nullità

## **Erwägungen**

### **E. 1**

CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 1.1**

In applicazione dell'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l'art. 396 cpv.

### **E. 1.2**

Il gravame, inoltrato il 21/23.11.2022 contro la notifica di riapertura del procedimento 9.11.2022, è tempestivo.

### **E. 1.3**

Visto l'esito del presente gravame, le questioni relative alla proponibilità dello stesso nonché alla legittimazione di RE 1 a ricorrere ex art. 382 cpv. 1 CPP, possono restare irrisolte.

### **E. 1.4**

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. L'impugnativa è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

### **E. 2.1**

Si è detto che dopo la segnalazione 16.8.2021 dell' \_\_\_\_\_, è stato aperto il procedimento penale inc. MP \_\_\_\_\_ nei confronti della sedicente \_\_\_\_\_ per

il reato di truffa (AI 1-2, inc. MP \_\_\_\_\_). Tale procedimento è sfociato nel decreto di abbandono 17.1.2022 emanato contro ignoti per il reato di truffa, sostanzialmente in considerazione del fatto che non sarebbe stato possibile identificare la sedicente \_\_\_\_\_ (ABB \_\_\_\_\_). Si è altresì detto che il citato decreto di abbandono è stato intimato solo all'incarto, mentre \_\_\_\_\_ è stata solo informata che il procedimento penale contro ignoto era stato chiuso, senza però precisare con quale esito.

## **E. 2.2**

A fine agosto 2022 è stato aperto il procedimento penale inc. MP \_\_\_\_\_ a carico (tra l'altro) di RE 1 per il reato (tra l'altro) di truffa. In tale contesto, l'imputata è stata interrogata - una prima volta - in data 12.10.2022 (AI 30). In tale occasione la stessa ha riferito di \_\_\_\_\_ (cfr. consid. f.). RE 1 è stata interrogata una seconda volta in data 9.11.2022. In tale occasione ha preso atto che, a fronte delle sue dichiarazioni rese il 12.10.2022 in relazione ad \_\_\_\_\_, il procedimento di cui all'inc. MP \_\_\_\_\_ veniva riaperto ex art. 323 CPP (AI 67). Mediante il gravame che qui ci occupa, RE 1 ha impugnato la suddetta comunicazione di riapertura, ritenendo in sostanza che il citato procedimento, essendosi concluso con un decreto di abbandono, non potrebbe essere riaperto in quanto non sarebbero emersi fatti o mezzi di prova nuovi a suo carico, non risultanti già dal precedente procedimento.

### **E. 3.1.1**

Ai sensi dell'art. 320 cpv. 1 CPP, la forma e il contenuto generale del decreto di abbandono sono regolati dagli art. 80 e 81 CPP. Giusta l'art. 80 cpv. 1 CPP le decisioni di merito su questioni penali e civili rivestono la forma della sentenza; le altre decisioni rivestono la forma dell'ordinanza, se pronunciate da un'autorità collegiale, o del decreto, se pronunciate da un'autorità monocratica. In applicazione dell'art. 80 cpv. 2 CPP le decisioni sono emesse per scritto e motivate; sono firmate da chi dirige il procedimento e dall'estensore del verbale e notificate alle parti.

### **E. 3.1.2**

Giusta l'art. 321 CPP il pubblico ministero notifica il decreto di abbandono: a. alle parti; b. alla vittima; c. agli altri partecipanti al procedimento direttamente interessati dal decreto; d. alle eventuali altre autorità designate dal Cantone, se hanno diritto di interporre reclamo (cpv. 1). fatta salva la rinuncia esplicita di un partecipante al procedimento (cpv. 2). Il decreto di abbandono deve dunque essere motivato e intimato.

## **E. 3.2**

Le decisioni devono essere comunicate alle parti (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 84 CPP n. 1). Secondo la giurisprudenza, bisogna distinguere tra la notifica irregolare e l'assenza totale di notifica della decisione. In quanto manifestazione di volontà del giudice al termine del processo, la sentenza deve essere pronunciata. Una decisione esiste giuridicamente soltanto con la comunicazione ufficiale alle parti al procedimento: fintanto che non è comunicata, essa non esiste ( Nichturteil ), non è che un progetto. È solo a partire da questa comunicazione che, secondo l'adagio latino "lata sententia, iudex desinit iudex esse", il giudice non può più modificare la sua decisione, perdendo la competenza. La sua inefficacia deve essere rilevata d'ufficio da ogni autorità [decisione TF 6B\_466/2020 del 4.9.2020 consid. 2.3.; DTF 144 IV 57 consid. 2.3.; 122 I 97 consid. 3.a) e consid. bb); ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, 3. ed., art. 84 CPP n. 1].

### **E. 3.3.1**

Nella fattispecie concreta, si è detto che il decreto di abbandono ABB \_\_\_\_\_ è stato intimato solo all'incarto. Non sono quindi stati rispettati i requisiti dell'art. 320 cpv. 1 CPP in relazione all'art. 80 cpv. 2 CPP. Il magistrato inquirente avrebbe dovuto intimare la citata decisione agli "altri partecipanti al procedimento direttamente interessati dal decreto" (art. 321 cpv. 1 lit. c. CPP), in casu all' \_\_\_\_\_, nella sua veste di denunciante ex art. 105 cpv. 1 lit. b CPP, ciò che non ha fatto limitandosi ad inviarle la lettera del 17.1.2022 con la quale l'ha informata di aver "chiuso" il procedimento, senza però indicare con quale esito. Conformemente alla summenzionata giurisprudenza, la sola intimazione all'incarto, e meglio il solo inserimento di una copia negli atti della procedura, non ha efficacia e valore, ciò che comporta, di conseguenza, la nullità del decreto di abbandono 17.1.2022 (ABB \_\_\_\_\_), la cui inefficacia va rilevata d'ufficio.

### **E. 3.3.2**

A fronte di quanto sopra, il decreto di abbandono 17.1.2022 (ABB \_\_\_\_\_), emanato contro ignoti per il reato di truffa ed intimato solo all'incarto, non esplica alcun effetto di legge, nel senso che è un atto senza efficacia legale [decisioni TF 6B\_1188/2016 del 15.6.2017 consid. 1.2.; 1B\_41/2016 del 24.2.2016 consid. 2.2.; DTF 142 II 411 consid. 4.2.; 122 I 97 consid. 3a)bb)]. Il procedimento penale di cui all'inc. MP \_\_\_\_\_ è quindi ancora formalmente pendente. In siffatte circostanze, la decisione di riapertura 8.11.2022 (AI 25, inc. MP \_\_\_\_\_; cfr. consid. g.), comunicata alla qui reclamante nell'ambito del suo interrogatorio di data 9.11.2022 (AI 67, inc. MP \_\_\_\_\_), è nulla.

### **E. 4**

Il gravame è evaso ai sensi dei considerandi . Non si prelevano tassa di giustizia e spese. La tassazione della nota professionale del legale d'ufficio spetterà all'autorità giudicante al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 323, 379 ss. e 393 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in ma Per la Corte dei reclami penali Il presidente  
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.